



ASSOCIAZIONE
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DELLA SARDEGNA

DELEGAZIONE DI ORISTANO

Via Degli Artigiani 8/c - Tel. 0783/216067 – Fax 0783/216068 – E-mail: oristano@apisarda.it - Sito Internet: WWW.APISARDA.IT

Il Segretario

Oristano 9 Aprile 2008
Prot. N. 217/au/gS

Alle Spett.li
Aziende Associate
LORO SEDI

Oggetto: **Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.**

Come noto il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, reca attuazione della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il prossimo **30 aprile 2008** entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al trasferimento di denaro contante, assegni e libretti al portatore contenute nell'art. 49 del suddetto provvedimento.

L'articolo 49 dispone in particolare l'obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore a 5.000,00 €, che dovranno sempre riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario. Il cliente potrà richiedere alla banca, in forma scritta, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari senza la clausola di trasferibilità; per ciascun assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.

E' inoltre previsto che ciascuna girata apposta su assegni bancari e circolari emessi senza la clausola di trasferibilità debba recare il codice fiscale del girante, a pena nullità. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso traente potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. per l'incasso.

Infine, il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000 €. I libretti attualmente in essere dovranno essere estinti o ridimensionati entro tale soglia non oltre il 30 giugno 2009.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività non solo degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo, ma anche della stessa clientela e in considerazione dei dubbi interpretativi manifestati dalle banche al Ministero dell'Economia, la stessa Amministrazione ha predisposto lo scorso 20 marzo una nota esplicativa, prot. n. 33124, in merito ad alcuni aspetti applicativi della disciplina che si allega alla presente circolare per opportuna informazione.

Cordiali Saluti.

Graziella Schintu